

STATUTO
della
ASSOCIAZIONE CULTURALE
FRANCESCO LO BUE ETS
TITOLO I: COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

Art. 1

È costituita un'Associazione civile a carattere culturale ricreativo denominata

"ASSOCIAZIONE CULTURALE "FRANCESCO LO BUE" ETS",
dotata di personalità giuridica a seguito di iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ETS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

Art. 2

L'Associazione - senza fine di lucro - ha sede legale in Luserna San Giovanni, via Teodoro Fuhrmann numero civico 23 (Villa Olanda) ed è considerata a tutti gli effetti come attività collegata alle locali Comunità delle Chiese Evangeliche, Battista, Metodista e Valdese.
L'eventuale variazione della sede legale e/o della sede operativa nell'ambito dei Comuni di Torre Pellice e di Luserna San Giovanni non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

La durata è a tempo indeterminato.

Art. 3

L'Associazione culturale "Francesco lo Bue" si propone di promuovere e perseguire, senza scopo di lucro, le finalità e le attività



Raffaella Gennet

civiche, solidaristiche, di utilità sociale e culturale di interesse generale, da svolgersi in via esclusiva o principale, elencate di seguito.

- A -

Attività di interesse generale

- 1) L'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5 comma 1 lett. d) del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.).
- 2) L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lett. i) del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.).
- 3) La radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni di cui all'art. 5 comma 1 lett. j) del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.).
- 4) La promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all'art. 5 comma 1 lett. v) del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.).
- 5) La promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, di cui all'art. 5 comma 1 lett. w) del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.).

- B -

Finalità

Le finalità educative, culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione attraverso l'esercizio delle attività di interesse generale cui alla lettera A) sono individuate nelle seguenti:

- promuovere la conoscenza, la comunicazione e lo studio della Bibbia e del Protestantismo, nelle varie manifestazioni storiche e denominazionali che regionalmente, in Italia ed in altri paesi hanno operato e operano sul piano religioso, etico-politico e sociale e in particolare l'attività della Chiesa Evangelica Valdese - Unione delle chiese metodiste e valdesi in tutti i suoi aspetti;
- promuovere il dialogo ecumenico e interreligioso nel contesto di società plurali, aperte ed interculturali, come strumento di cultura e di educazione e formazione alla convivenza e alla pace tra i popoli, alla nonviolenza e alla promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, alla coesione sociale e reciproca conoscenza;
- promuovere lo sviluppo di quelle attività popolari, ricreative e di studio quali sport, turismo e spettacolo, che meglio si inseriscono nel contesto in cui l'associazione intende operare;
- promuovere la valorizzazione e la diffusione della conoscenza del territorio di riferimento e del patrimonio comune per tutti gli aspetti di interesse, culturale, storico, etnico-religioso, turistico, enogastronomico, sportivo nel territorio del Piemonte e della Liguria, con particolare riferimento alle esigenze e alle peculiarità delle Valli Valdesi e in generale delle aree interne e delle zone periferiche;

Raffaele Gennaro



- promuovere la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche-storiche francese e occitana ai sensi della legge n. 482 del 1999;
- la promozione e divulgazione della cultura e del patrimonio storico e artistico del territorio, compreso quello culturale e religioso legato al Protestantismo ed in particolare alla Chiesa valdese;
- la promozione dei diritti democratici (tra cui il diritto di accedere ad una giusta informazione) e di una società plurale, con particolare attenzione alle minoranze storiche, religiose, etniche, linguistiche, di orientamento di genere;
- la tutela del pianeta in cui viviamo, mediante sensibilizzazione e divulgazione su sostenibilità, crisi climatica, energia sostenibile e politiche locali ecosostenibili;
- la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- promuovere occasioni di dialogo, formazione e confronto con i portatori di interessi del territorio, tra cui enti pubblici e privati, scuole e altre associazioni sui temi dell'alfabetizzazione digitale e dei media;
- promuovere e diffondere la cultura e la conoscenza musicale, letteraria, scientifica, figurativa e teatrale e altre forme artistiche e non, in particolare nel mondo giovanile;
- favorire, anche contribuendo a fornire gli strumenti necessari, allo sviluppo, all'integrazione e all'inserimento giovanile nella vita sociale del territorio e della comunità di riferimento promuovendo anche i valori del volontariato nazionale ed internazionale e del servizio civile universale.

- C -

Strumenti e azioni

L'Associazione per l'esercizio delle attività di interesse generale e per il raggiungimento dei suoi scopi e delle sue finalità intende avvalersi dei seguenti mezzi e promuovere le seguenti attività.

1) Attività Editoriali:

- a) produzione e gestione di palinsesti ed emittenti radio e televisive e streaming in ambito comunitario usufruendo anche d'impianti a gestione pubblica, privata o di proprietà dell'Associazione stessa o ad essa collegati;
- b) pubblicazioni di vario genere su carta stampata (libri, riviste, quotidiani, periodici ecc.) anche mediante testate di proprietà dell'Associazione o ad essa collegate;
- c) pubblicazione di contenuti multimediali audio e video su piattaforme digitali, social media, servizi di *cloud* e, in generale, su ogni tipo di servizio proprio o di terzi che consenta la distribuzione automatica o manuale di contenuti attraverso il web (*podcast on demand* e *streaming*);
- d) produzione e pubblicazione di supporti analogici e multimediali (dischi, CD musicali, audio, DVD ecc.);
- e) produzione di contenuti di vario genere e formato che riguardino il settore del cinema e dell'audiovisivo in generale;
- f) curare i rapporti con le fonti di informazione locali e nazionali per assicurare tempestiva e corretta informazione su tutto ciò che è attinente alle finalità dell'associazione.

2) Attività culturali, educative e di formazione:

- a) produzione, realizzazione, cura, sponsorizzazione, patrocinio, progettazione, allestimento, di: opere dell'audiovisivo, della musica, del teatro, del cinema, concerti, incontri, dibattiti, seminari anche sul *web*, ecc. e qualsiasi altro genere di prodotti e manifestazioni culturali, educative e di formazione utili al raggiungimento dello

Raffaello Geronzi



scopo sociale; attivare iniziative musicali, artistiche o culturali in genere anche in collaborazione con altri enti associazioni e/o scuole nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica e al teatro;

b) gestire o cogestire spazi come teatri, sale musicali, auditorium o da adibire ad iniziative culturali quali mostre, laboratori teatrali e musicali e dell'espressione artistica in genere;

c) promuovere la conoscenza di percorsi turistici e di riscoperta del territorio nell'ambito culturale, storico, enogastronomico, nonché collaborare con attività presenti sul territorio al fine di promuovere iniziative culturali;

d) aderire a circuiti ed organizzazioni aventi gli stessi principi e scopi, nonché le attività previste dal presente Statuto;

e) promuovere attraverso l'informazione la conoscenza e l'utilizzo delle tecnologie digitali e di quelle legate alla diffusione di internet quali il metaverso, la realtà aumentata, la *blockchain*, ed ogni altra tecnologia utilizzabile per impostare processi di comunicazione e sviluppo personale e dei territori interessati

3) Attività di formazione:

a) promuovere ed organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, dal vivo e online;

b) promuovere corsi formativi, laboratori e *stage* in collaborazione con le scuole e gli enti del territorio sul cinema, la comunicazione audiovisiva e le nuove tecnologie;

c) promuovere occasioni di dialogo, formazione e confronto con portatori di interessi (cd. *stakeholders*) del territorio, tra cui enti

pubblici e privati, scuole e altre associazioni sui temi dell'alfabetizzazione digitale e dei media

- D -

Attività secondarie e strumentali

L'Associazione potrà svolgere ogni attività secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalla normativa primaria e secondaria del Codice del Terzo Settore, come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- ricerca di sovvenzioni, contributi, finanziamenti o partecipazione a bandi e concorsi di soggetti pubblici o privati (fondazioni bancarie, enti locali, statali o europei ecc.);
- esercitare attività di raccolta fondi o di autofinanziamento attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale;
- operazione mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune quali ad esempio acquisire e gestire impianti, strumenti e locali finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali;
- amministrare i beni di cui l'Associazione è proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, attivando attività di housing conto terzi e predisponendo ed approvando progetti e lavori di miglioria e consolidamento e manutenzione straordinaria soprattutto volti a migliorare l'impronta ecologica e la compatibilità ambientale degli stessi;
- raccolta pubblicitaria e sponsorizzazioni nei limiti consentiti dalla radiofonia e televisione comunitaria anche stipulando accordi con soggetti specifici per tale obiettivo;
- altre attività o servizi, anche online, che si rivelasse utile a promuovere e sostenere le attività preposte all'ottenimento dei fini

Raffaello Geronzi



statutari e tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività strettamente strumentali (*membership online*, *merchandising*, ecc.).

TITOLO II: SOCI

Art. 4

Possono essere "soci ordinari" dell'Associazione tutti coloro che aderiscono alle finalità dell'Associazione. Possono essere soci anche soggetti collettivi, con o senza personalità giuridica, la cui domanda sia formulata dai legittimi organi statutari. Possono essere "soci sostenitori" istituti, enti, associazioni, comunità, gruppi o singoli che desiderano favorire gli scopi dell'associazione con contributi speciali o differenziati.

Art. 5

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e annotata nel libro degli associati.

Ad ogni socio, ordinario o sostenitore, compete il diritto di voto.

Art. 6

Per divenire soci, gli aspiranti dovranno presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, firmata e controfirmata da due soci presentatori che garantiscano il possesso dei requisiti, versare la quota sociale di iscrizione di euro 20,00 (venti) all'iscrizione e la quota annua che, per il primo anno, è fissata in euro 15,00 (quindici) e potrà essere modificata con decisione unanime del Consiglio Direttivo da ratificare in Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, se non vi sono opposizioni motivate, entro trenta giorni dalla richiesta, approverà l'ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci,

l'assemblea o un altro eventuale organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Art. 7

Qualora i soci siano Comunità, enti, società o gruppi, dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo il rappresentante a tutti gli effetti in seno all'Associazione: tale rappresentanza è valida sino a revoca e contemporanea sostituzione scritta da parte del responsabile. Il rappresentante può non essere personalmente socio, ma deve possedere i requisiti per esserlo.

Art. 8

Un socio può delegare un altro socio a rappresentarlo, mediante comunicazione scritta e sino a revoca ovvero mediante delega in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di tre associati se il numero di soci è inferiore a cinquecento e cinque associati se il numero di associati è di cinquecento o superiore.

Art. 9

La qualità di associato è trasmissibile solo mediante delibera del Consiglio Direttivo dietro richiesta scritta. Un socio può sempre recedere dall'Associazione, previa comunicazione scritta. L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea solo per gravi motivi oltre che per la perdita dei requisiti.

Decadono dalla qualità di socio coloro che per tre anni non versano la quota associativa; la decadenza è accertata dal Consiglio che ne dà comunicazione a tutti i soci, ovvero in occasione della prima Assemblea ordinaria dei Soci successiva al recesso, ed opera dal momento in cui il Consiglio ne delibera l'accertamento. Il socio decaduto può sempre ripresentare la domanda di associazione.

Raffaele Comiti



I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10

Per il raggiungimento degli scopi statutari, l'Associazione si potrà avvalere delle prestazioni retribuite dei soci anche di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività.

L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà conferire a singoli soci incarichi di carattere professionale relativi alle attività associative.

TITOLO III: ORGANI

Art. 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo monocratico.

Possono esservi Assemblee di particolari settori, o comitati di redazione, o particolari gruppi di collaboratori, ma il tutto deve comunque far capo agli organi statutariamente previsti, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

CAPO I: L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 12

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta l'anno per la relazione annuale e per l'approvazione del bilancio ed ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o un quinto dei soci ne faccia richiesta scritta e motivata. L'Assemblea potrà tenersi anche in videoconferenza, purché tutti i partecipanti siano identificabili, anche al momento del voto, dal Presidente e dal Segretario, i quali

dovranno dare atto a verbale delle modalità di partecipazione e di votazione dei soci.

Art. 13

È di competenza esclusiva dell'Assemblea:

- a) la nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) la nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- f) la deliberazione sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) la deliberazione di scioglimento (e devoluzione del patrimonio sociale), trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- i) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14

Della convocazione dell'Assemblea deve essere data comunicazione scritta ai soci (anche con modalità telematiche), quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione con l'indicazione dell'eventuale seconda, nell'arco delle ventiquattro ore.

Art. 15

L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei soci in prima, o con qualunque numero in seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto se riguardanti persone o se un quinto dei presenti ne fa richiesta. Per i commi f), g), h) del precedente articolo 13, come

Raffaella Gonnelli



per variazioni di Statuto, occorre il voto dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Art. 16

Hanno diritto al voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi e in regola con la quota sociale annua. In particolari casi a discrezione del Consiglio Direttivo (con deliberazione unanime) o dell'Assemblea stessa può essere adottato il voto per corrispondenza o elettronico su uno o più punti all'ordine del giorno: in tal caso tutti i voti devono essere espressi in modo omogeneo e con le medesime modalità.

CAPO II: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di sette e un numero massimo di undici soci ordinari, dura in carica un biennio.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare

l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Non vi sono limiti di tempo alla rielezione.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Le sedute, che possono tenersi anche a distanza in videoconferenza o con altre modalità telematiche, sono valide con l'intervento di almeno la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il Presidente può far valere come doppio il proprio voto.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo delibera su tutto quanto riservato specificatamente all'Assemblea, presentando le relazioni e le delibere e convocando nei modi e tempi da esso stesso stabiliti. Spetta al Consiglio Direttivo l'assunzione di obbligazioni che comportino un onere finanziario per l'Associazione, salva la possibilità di delega a singoli consiglieri deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di tutti i consiglieri.

Art. 20

I verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti dal segretario, il quale avrà cura di tutti i libri sociali e della corrispondenza; il tesoriere, responsabile della cassa e della contabilità dell'Associazione, cura la tenuta dei libri contabili e prepara il bilancio annuale e possiede, per le operazioni finanziarie, la firma anche disgiunta da quella del Presidente.

Raffaele Fornet



Art. 21

Possono far parte del Consiglio Direttivo anche i soci che hanno un rapporto di lavoro - continuativo o saltuario comunque retribuito - con l'Associazione stessa, purché essi non rappresentino la maggioranza numerica nel Consiglio. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso come tali, tranne i casi di un eventuale e documentato rimborso spese approvato dal Consiglio Direttivo o l'attribuzione di un compenso dietro specifica approvazione del Consiglio Direttivo per singoli incarichi.

CAPO III: IL PRESIDENTE

Art. 22

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni ed ha la direzione dell'Associazione; presiede l'Assemblea Generale. in caso di impedimento o assenza, anche temporanea del Presidente o qualora si renda necessario un intervento immediato, il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente. Per delega - temporanea o "ad hoc" - di cui sia stata data comunicazione al Consiglio Direttivo, il Vicepresidente coadiuva il Presidente nei suoi rapporti esterni, organizzando, con il segretario, il funzionamento pratico dell'Associazione. Può avere la firma Sociale, anche disgiunta.

TITOLO IV: - PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 23

Il Patrimonio - o fondo sociale - è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- b) dalle quote d'iscrizione e da quelle annuali dei soci ordinari;
- c) dai contributi speciali dei soci sostenitori;

- d) dai beni immobili e mobili, registrati e non che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- e) da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o privati o persone fisiche;
- f) e) dagli avanzi netti di gestione per le attività svolte a favore di terzi.

Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, fatta eccezione per eventuali fondi individuali.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 24

Il fondo individuale è costituito da particolari quote o contributi erogati da singoli soci che, pur rimanendo a disposizione dell'Associazione, viene considerato in posizione autonoma e restituito all'Associato in caso di mancata utilizzazione, di recesso o di esclusione del socio.

Il diritto alla restituzione del fondo individuale costituisce diritto di credito del socio che recede; solo in caso di decesso del socio o di esplicita rinuncia ad esso, il fondo individuale entra a far parte del patrimonio dell'Associazione.

Art. 25

I singoli soci non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale finché ha vita l'Associazione, né pretendere la restituzione

Raffaele Lombardi



della quota in caso di recesso o di esclusione, come pure nulla è dovuto ad eredi in caso di decesso di un socio.

Art. 26

In caso di particolari prestiti, deliberati e regolati dal Consiglio Direttivo gli interessi sono calcolati in misura non superiore al tasso di interesse legale.

TITOLO V: BILANCIO

Art. 27

Il Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO VI: ORGANO DI CONTROLLO

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 28

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 29

Il Revisore Legale dei Conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 117/2017 ed è formato da uno o più revisori contabili iscritti al relativo registro, fatto salvo quanto sopra disposto all'articolo 29.

TITOLO VII: SCIoglimento E DEVOLUZIONE
DEL PATRIMONIO

Art. 30

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con le maggioranze di legge, dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 31

In caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta al seguente ente: C.S.D. Diaconia Valdese - ETS, ovvero, in difetto o in caso di impossibilità, ad ente o enti indicati del terzo settore selezionati dalla Tavola valdese.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI -
CONTROVERSIE - RINVIO

Art. 32

I regolamenti interni e loro modifiche, relativi all'esecuzione del presente statuto, e gli eventuali regolamenti dei settori operativi dell'Associazione, una volta approvati dall'Assemblea dei soci, saranno vincolanti al pari dello statuto.

Raffaele Geronzi



Art. 33

L'Associazione, qualora ravvisi la necessità di instaurare dei rapporti di lavoro o collaborazione continuativi od occasionali si atterrà alle leggi vigenti, riservandosi di preferire a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo l'incarico o l'assunzione di propri soci o rappresentanti di comunità o gruppi, soci dell'Associazione.

Art. 34

Ogni controversia sociale tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi sarà sottoposta ad un tentativo preventivo di conciliazione informale di un Comitato di Garanti formato da due componenti del Consiglio Direttivo scelti al suo interno che non siano in situazione di conflitto oltre ai due soci che risulteranno più anziani come data di iscrizione alla Associazione.

Art. 35

In caso di mancata conciliazione, qualunque controversia che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, l'arbitro sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal Moderatore della Tavola Valdese.

Art. 36

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice civile e le altre leggi speciali in materia di associazione civile e di enti del terzo settore.